



Musacchio
Fatti
Segretario

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 18****OGGETTO :**

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DA RISPETTARE PER I NUOVI IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE DI ALTO FUSTO COME DEFINITE DALL'ART. 892 C.C. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilasette , addì ventisei , del mese di giugno , alle ore 15 e minuti 00 , nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL SINDACO mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GREPPI FABRIZIO	SINDACO	P	
SPERANZA CARMINE	CONSIGLIERE	P	
TASSO Fiorenzo	VICE SINDACO	P	
ARLOTTA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	
BORGONDO ENRICO	CONSIGLIERE	P	
BIROCCO MILENA	CONSIGLIERE		G
PACI Vincenza	PRESIDENTE	P	
BUSSO GIOVANNI CARLO	CONSIGLIERE	P	
CHIOCCHETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	P	
CASSINA RICCARDO	CONSIGLIERE	P	
AJMINO FRANCO	CONSIGLIERE	P	
LIGAS EMILIO	VICE PRESIDENTE		G
ALATI LEO	CONSIGLIERE	P	
RATTO FABIO	CONSIGLIERE		G
MALARA DEMETRIO	CONSIGLIERE		G
DANIELE Franco	CONSIGLIERE		G
ANGELONE GAETANO	CONSIGLIERE	P	
Totale		12	5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Antonio Conato il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Vincenza Paci, in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per deliberare l'argomento sopra indicato.

IL PRESIDENTE invita l'Assessore Borgondo a riferire sull'argomento:

L'Assessore Borgondo premette quanto segue:

- con deliberazione N. 108 del 13/07/1938 è stato approvato il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Crescentino, composto da n. 70 articoli;
- con deliberazione C.C. n. 65 del 30 novembre 1950 fu approvato un nuovo Regolamento di Polizia Rurale, composto da n. 99 articoli, in sostituzione del precedente non più conforme alle nuove disposizioni in materia, allora in vigore;
- con deliberazione C.C. n. 11 del 30/04/1959, con apposito articolo da inserire nel regolamento di Polizia Rurale, allora in vigore, furono stabilite le nuove distanze dal confine da osservare nei piantamenti alberi di alto fusto e vivai;
- tale deliberazione C.C. n. 11/1959 fu revocata dalla deliberazione C.C. n. 55 del 4 dicembre 1959 con la quale furono altresì disciplinate le distanze dal confine di proprietà per la piantagione di alberi di alto fusto successivamente modificata dalla deliberazione C.C. n. 13 del 09 marzo 1960;
- in seguito, con deliberazione C.C. n. 128 del 14/04/1980 fu modificato l'allora vigente Regolamento Comunale per la disciplina della distanza di piantamento degli alberi, approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 04/12/1959, aggiungendo il comma relativo alla distanza da osservarsi, per il piantamento di alberi di fusto, lungo i cavi irrigatori (fossi e rogge), misurando la stessa dal ciglio del fosso;

Tutto quanto sopra premesso, il Presidente

PROPONE

al Consiglio Comunale l'adozione di un atto deliberativo al fine di approvare un nuovo Regolamento che disciplini le distanze da rispettare, dal confine di proprietà, per l'impianto di colture arboree di alto fusto, come definite dall'art. 892 del codice civile, come segue:

1. se il campo confinante è coltivato ad erbacee ml. 9,00, salvo che quest'ultimo si trovi prevalentemente a Sud, nel qual caso si applicheranno ml. 6. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
2. se il campo confinante è coltivato a colture arboree capitozzate ad un'altezza non superiore a ml. 2,00, e le operazioni di capitozzatura si ripetono a cicli non superiori ai 3 anni, ml. 3,00 dal confine. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
3. se il campo confinante è coltivato a colture arboree di alto fusto, ml. 3,00 a condizione che le piantumazioni dei due terreni sia contestuale. In difetto vigono le disposizioni di cui al punto n° 1. All'abbattimento di uno dei due impianti, si consentirà al restante di rimanere fino al suo abbattimento, comunque non oltre al quindicesimo anno. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
4. se il campo confinante è ubicato nelle aree comprese tra gli argini ed i fiumi, ml. 3,00. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
5. se il terreno confinante è percorso da fossi e canali, privati o pubblici, gestiti dal Consorzio Irriguo, ml. 3,00 dalla sponda.

E' fatta salva la possibilità di piantumare sulla sponda, accollandosi nel qual caso l'onere della pulizia costante del fosso o canale, previo nulla osta, e nel rispetto delle direttive del Consorzio di Irrigazione di Crescentino.

Andranno comunque, nel qual caso, rispettate le distanze dalle proprietà (come previsto ai punti precedenti) che si trovano ubicate oltre ai fossi od ai canali. Per quest'ultima ipotesi sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;

6. se confinante è una strade comunale o vicinale sita in centro abitato, ed asfaltata ml. 4,00;

7. se confinante è una strade comunale o vicinale sita in centro abitato e non asfaltata ml. 3,00;

Per le violazioni di cui ai soli punti 5 con esclusione dell'ultimo comma, 6 e 7 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 100,00, ripetibile ogni 10 giorni a prescindere dal numero di piante.

Inoltre, per l'impianto di colture arboree di alto fusto, come definite dall'art. 892 del Codice Civile, andranno rispettate le seguenti ulteriori distanze:

1. ml. 10,00 dai fabbricati preesistenti all'impianto, comunque non meno di ml 9,00 dai confini di proprietà. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
2. ml. 9,00 dalle recinzioni di orti o cortili, preesistenti all'impianto, e comunque non meno di ml 9,00 dai confini di proprietà. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;

PARERI ai sensi del T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Ernesto MONCHIETTO, Responsabile del Comando di Polizia Municipale, in esito alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica, esprime il seguente parere "favorevole"

Ernesto Monchietto

IN ORIGINALE FTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di deliberazione del Presidente, correlata dal parere del Responsabile di Servizio;

POSTA ai voti nei modi di legge la proposta del Presidente col seguente esito:

presenti e votanti n. 12

voti favorevoli n. 12

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del Presidente;

di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina delle distanze da rispettare, dal confine di proprietà, per l'impianto di colture arboree di alto fusto, come definite dall'art. 892 del codice civile, come segue:

1. se il campo confinate è coltivato ad erbacee ml. 9,00, salvo che quest'ultimo si trovi prevalentemente a Sud, nel qual caso si applicheranno ml 6. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;

2. se il campo confinante è coltivato a colture arboree capitozzate ad un'altezza non superiore a ml. 2,00, e le operazioni di capitozzatura si ripetono a cicli non superiori ai 3 anni, ml. 3,00 dal confine. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
3. se il campo confinante è coltivato a colture arboree di alto fusto, ml. 3,00 a condizione che le piantumazioni dei due terreni sia contestuale. In difetto vigono le disposizioni di cui al punto n° 1. All'abbattimento di uno dei due impianti, si consentirà al restante di rimanere fino al suo abbattimento, comunque non oltre al quindicesimo anno. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
4. se il campo confinante è ubicato nelle aree comprese tra gli argini ed i fiumi, ml. 3,00. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
5. se il terreno confinante è percorso da fossi e canali, privati o pubblici, gestiti dal Consorzio Irriguo, ml. 3,00 dalla sponda.
E' fatta salva la possibilità di piantumare sulla sponda, accollandosi nel qual caso l'onere della pulizia costante del fosso o canale, previo nulla osta, e nel rispetto delle direttive del Consorzio di Irrigazione di Crescentino.
Andranno comunque, nel qual caso, rispettate le distanze dalle proprietà (come previsto ai punti precedenti) che si trovano ubicate oltre ai fossi od ai canali. Per quest'ultima ipotesi sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
6. se confinante è una strada comunale o vicinale sita in centro abitato, ed asfaltata ml. 4,00;
7. se confinante è una strada comunale o vicinale sita in centro abitato e non asfaltata ml. 3,00;

Per le violazioni di cui ai soli punti 5 con esclusione dell'ultimo comma, 6 e 7 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 100,00, ripetibile ogni 10 giorni a prescindere dal numero di piante.

Inoltre, per l'impianto di colture arboree di alto fusto, come definite dall'art. 892 del Codice Civile, andranno rispettate le seguenti ulteriori distanze:

1. ml. 10,00 dai fabbricati preesistenti all'impianto, comunque non meno di ml. 9,00 dai confini di proprietà. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;
2. ml. 9,00 dalle recinzioni di orti o cortili, preesistenti all'impianto, e comunque non meno di ml. 9,00 dai confini di proprietà. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti, e le eventuali inosservanze andranno fatte valere in sede civile;

di dare atto che sono revocati tutti i provvedimenti relativi all'argomento di cui sopra, precedentemente adottati.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Vincenza Paci

IL CONSIGLIERE
Geom. Carmine Speranza

IN ORIGINALE F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Conato

IN ORIGINALE F.TO

IN ORIGINALE F.TO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

N. 230.....Reg. Pubbl.

Certifico io Responsabile delle Pubblicazioni, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale VIENE/E' STATA pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

Crescentino, li 29 LUG 2007



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso amministrativo.

Crescentino, li 9 LUG 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 9 LUG. 2007

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.Lgs 267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

IN ORIGINALE F.TO
